

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1688 del 30/03/2026
Oggetto	2^ Modifica Non Sostanziale - Az. AIA Colorlac s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1814 del 30/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno trenta MARZO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SinaDoc n° 38394/2026

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - 2^a Modifica Non Sostanziale (art.29 *nonies* D.Lgs. 152/06) - Azienda Colorlac s.r.l. Installazione IPPC di fabbricazione di prodotti chimici organici (sostanze coloranti e pigmenti) - Punto 4.1-I (Allegato VIII, Parte Seconda, D.Lgs. 152/06) - Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), via Fornace n. 9 e via Poggio n. 15/A.

La Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

Visti:

- il D.Lgs. n° 46/2014, recante *"Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"* e il D.Lgs. n° 128/2010 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69"*, che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/06;
- la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D.Lgs. n° 152/2006, contenente i *"Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)"*, gli articoli riguardanti l'AIA dal 29 bis ed in particolare l'art. 29 decies *"Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale"*;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 21 del 11/10/2004, così come modificata e integrata con L.R. 9/2015 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ambientali ad Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente, poi Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito AACM) di Arpae per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015"*, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da *"Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana"* in *"Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana"* (di seguito AAEME), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;
- la successiva Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in *"Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana"*, con decorrenza 1/3/26, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae sopra richiamate;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. DEL-2024-103 con cui è stato conferito all' Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'AACM, ora AAEME;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024".

Richiamata l'AIA intestata all'Azienda Colorlac s.r.l., con sede legale in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO) in Via Fornace n° 9, e sede impianto in via Fornace n° 9 e via Poggio n° 15/A, rilasciata da Arpae AACM con DET-AMB-2023-3980 del 04/08/2023, successivamente modificata e integrata con DET-AMB-2025-5323 del 18/09/2025, per l'esercizio dell'installazione IPPC di fabbricazione di prodotti chimici organici (sostanze coloranti e pigmenti di cui al punto 4.1-l dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. n° 152/06).

Vista l'istanza del 27/01/2026 acquisita agli atti con PG/2026/15236, presentata dall'Azienda Colorlac s.r.l. sul portale web IPPC - AIA (<https://ippc-aia.arpae.it/aia>) mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna (Determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012), con cui si chiede la **Modifica non Sostanziale dell'AIA** rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto, relativamente:

- 1) all'assimilazione ad acque reflue domestiche dello scarico industriale S6 (acque reflue industriali del Via Poggio n° 15/A) con recapito in pubblica fognatura;
- 2) alla modifica della sezione D3 "Piano di Monitoraggio e controllo dell'impianto".

In merito al punto 1., il Gestore precisa che attualmente nel punto di scarico S6 recapitano solo le acque provenienti dall'impianto ad osmosi inversa che si differenziano dalle acque in ingresso (derivanti esclusivamente da acquedotto) unicamente per un tenore di mineralizzazione più elevato (si rimanda al RdP presentato in allegato all'istanza). In ottemperanza a quanto previsto al punto 6. del paragrafo D.1 dell'AIA, il Gestore ha infatti provveduto a ridurre il carico del cloruri scaricati, sostituendo il sistema di addolcimento con resine a scambio ionico con una tecnologia che non prevede fasi di lavaggio o rigenerazione. Nello specifico, tale dispositivo denominato "OneFlow" è costituito da un filtro monocartuccia che necessita solo della periodica sostituzione del medium filtrante; esso inibisce la precipitazione dei carbonati di calcio e magnesio favorendo la formazione dei cristalli che rimangono in sospensione. Tale tecnologia non necessita di additivi chimici e non altera le caratteristiche dell'acqua in ingresso. In allegato all'istanza di modifica, il Gestore riporta la scheda tecnica a cui si rimanda per i dettagli.

In questa nuova configurazione, l'acqua di rete attraversa un filtro per sedimenti in polipropilene avvolto e il modulo OneFlow, per poi essere trattata tramite osmosi inversa prima dell'utilizzo finale all'interno dei reparti produttivi. L'acqua dei servizi igienici non viene osmotizzata. Per tale scarico il Gestore stima una portata annua pari a 100 mc/anno ed una portata di scarico istantanea di picco pari a 0,1 l/sec.

In merito al punto 2., il Gestore chiede la modifica della sezione D3 "Piano di Monitoraggio e controllo dell'impianto", consistente nell'eliminazione dell'obbligo di analisi annuale e di misura giornaliera della portata dello scarico (mantenendo il conteggio e registrazione della portata annuale complessiva di scarico).

Considerato che la suddetta modifica, come si evince dalla trattazione sopra riportata, non comporterà né incrementi di potenzialità dell'impianto né effetti negativi per l'ambiente.

Dato atto che:

- in data 15/12/2025, il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la Modifica Non Sostanziale AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;

- la scrivente Agenzia, con comunicazione agli atti con PG/2026/15797 del 27/01/2026, ha avviato il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA;
- in data 27/01/2026, la Scrivente Agenzia ha chiesto ad HERA s.p.a. - Divisione Acque, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato di esprimere il relativo parere di competenza;
- in data 27/02/2026, con nota PG/2026/37859, è stata trasmessa la richiesta di integrazioni al Gestore dell'impianto;
- in data 04/03/2026, con nota agli atti PG/2026/40230, è stata acquisita la documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda Colorlac s.r.l. entro i termini stabiliti.

Acquisito con nota agli atti PG/2026/53739 del 24/03/2026 il parere favorevole con prescrizioni di HERA s.p.a. - Direzione Acqua, in merito agli aspetti di competenza, che si allega al presente provvedimento.

Vista la relazione tecnica trasmessa in data 25/03/2026 con PG/2026/55611 da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (APAM), nella quale, rispetto all'istanza presentata, vengono formulate le considerazioni di seguito riportate.

L'Azienda ha allegato all'istanza di modifica un solo referto analitico di un campione dell'acqua reflua oggetto della richiesta, dal quale emerge il rispetto dei valori limite fissati nella Tabella 1 del paragrafo 5) della DGR 1053/2003 che definisce i criteri per l'assimilazione. Gli esiti analitici dimostrano, inoltre, il rispetto dei valori di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del Dlgs 152/2006 per lo scarico su corpo idrico superficiale, che prevede valori più bassi rispetto a quelli previsti per l'assimilazione. Negli esiti analitici non è stato determinato il parametro Grassi e olii animali.

Per quanto riguarda il **punto 1) della modifica** in oggetto, vista la tipologia di acque reflue scaricate, visto il referto analitico inviato e visto il parere di Hera, **nulla osta** alla richiesta del Gestore.

Per quanto riguarda il **punto 2) della modifica** in oggetto, considerato che:

- il punto 5) della DGR 1053/2003 che stabilisce i "criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche" prevede un numero sufficiente di referti analitici per attestare la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo;
- è previsto anche il valore di portata giornaliera, quale parametro di assimilazione;
- è pervenuto, in data 24/03/2023 con PG/2026/53739, il parere favorevole con prescrizioni di Hera;

nulla osta alla modifica della classificazione dello scarico da "acque reflue industriali" ad "acque reflue industriali assimilate alle domestiche", confermando tuttavia l'obbligo di analisi annuale e di misura giornaliera della portata dello scarico di cui alla sezione D3 "Piano di Monitoraggio e controllo dell'impianto".

Arpae APAM conclude pertanto esprimendo una valutazione favorevole alla richiesta di 2^a Modifica Non Sostanziale della DET-AMB-2023-3980 del 04/08/2023, ***a condizione che entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto di modifica sia effettuato un campionamento dello scarico S6 per la determinazione di tutti i parametri di cui alla Tabella 1 del punto 5) del DGR 1053/2003 che stabilisce i "criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche"***. Gli esiti analitici dovranno essere inviati ad Arpae AAEME e APAM Distretto di Imola.

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica.

Determina

1. Di accogliere la richiesta di cui al punto 1. nel rispetto della seguente prescrizione:

- **entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto di modifica, dovrà essere effettuato un campionamento dello scarico S6 per la determinazione di tutti i parametri di cui alla Tabella 1**

del punto 5) del DGR 1053/2003 che stabilisce i "criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche". Gli esiti analitici dovranno essere inviati ad Arpae AAEME e APAM Distretto di Imola.

2. Di non accogliere la richiesta di cui al punto 2. per le motivazioni espresse in premessa.

3. la Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa all'Azienda Colorlac s.r.l. per l'esercizio dell'installazione IPPC di fabbricazione di prodotti chimici organici (sostanze coloranti e pigmenti di cui al punto 4.1-I dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. n° 152/06), situata in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), in Via Fornace n° 9 e in via Poggio n° 15/A, **stabilendo quanto segue:**

- **al paragrafo C.3.3 BILANCIO IDRICO (PRELIEVI E SCARICHI) le seguenti parti siano così aggiornate:**

Prelievi idrici

L'acqua viene prelevata esclusivamente dall'acquedotto ed è impiegata sia per usi civili che industriali. Prima di essere inviata alle diverse utenze, l'acqua viene trattata da un sistema denominato OneFlow costituito da una mono-cartuccia che non richiede operazioni di lavaggio o rigenerazione, ed in un impianto di osmosi inversa al fine di ridurre, rispettivamente, il calcare e la salinità. In particolare, una parte dell'acqua trattata mediante il sistema Oneflow viene utilizzata per il raffrescamento adiabatico estivo (nel capannone di Via Fornace n° 9) e per gli altri usi civili, mentre la restante parte viene demineralizzata nell'impianto di osmosi inversa per essere, poi, utilizzata come materia prima nella preparazione dei coloranti e come seconda fase all'interno dei reattori. Nel capannone di Via Poggio n° 15/A sono presenti sia il sistema Oneflow che l'impianto di osmosi inversa.

[...]

Nell'impianto di recupero vengono trattate:

- le acque provenienti dal lavaggio dei contenitori, dei serbatoi, dei reattori e delle attrezzature di lavoro, nonché dal lavaggio dei pavimenti, stoccate in una cisterna in vetroresina all'esterno del fabbricato e dotata di bacino di contenimento;
- le acque provenienti dagli impianti di sintesi come acque madri di reazione, stoccate in un serbatoio riscaldato, all'interno del reparto di sintesi;
- **le acque di condensa della caldaia raccolte in cisternetta.**

[...]

Scarichi idrici

[...]

S6: scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche del capannone di Via Poggio n. 15/A costituito dallo scarto dell'impianto di osmosi inversa. Tali acque, prima del recapito finale in pubblica fognatura, confluiscono in una vasca di equalizzazione interrata posta a monte del pozzetto di campionamento ed avente volumetria pari a 3 mc.

[...]

Per la localizzazione degli scarichi si rimanda all'elaborato grafico Tavola 3B - fognature di maggio 2025.

- al paragrafo D.2.6 SCARICHI E CONSUMI IDRICI la definizione dello scarico S6 sia così sostituita:

S6 – scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituito dallo scarto dell'impianto di osmosi inversa, recapitante nella pubblica fognatura di Via Poggio (rete nera).

- al paragrafo D.2.6 SCARICHI E CONSUMI IDRICI il punto 4 sia così sostituito:
 4) Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in sigla S6 deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tab.1 Paragrafo 5) della DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo. In aggiunta, dovrà rispettare il seguente parametro:

Parametro	Unità di misura	Valore
Portata	mc/giorno	3
	litri/secondo	0,1

Il controllo deve avvenire in uscita dal sistema ad osmosi inversa, prima di qualsiasi altro raccordo. Tenuto conto che non sono presenti ulteriori immissioni si stabilisce che il pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche sia il pozzetto denominato S6. Il punto di campionamento deve risultare sempre raggiungibile ed identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.

- al paragrafo D.3.1 PRINCIPI E CRITERI DEL MONITORAGGIO il punto 4 sia così sostituito:

4. La valutazione di conformità andrà applicata nei seguenti casi:

- Emissioni convogliate E1, E2, E5, E6, E7, E14, E15: i parametri e i limiti da considerare per la valutazione di conformità sono quelli riportati al paragrafo D.2.7.

- al paragrafo D.3.1 PRINCIPI E CRITERI DEL MONITORAGGIO sia aggiunto il seguente punto 4-bis:

4-bis. Nel punto di scarico S6 relativo alle acque reflue industriali assimilate alle domestiche dovranno essere effettuati autocontrolli con frequenza annuale conoscitivi dei parametri riportati al paragrafo D.3.2 al fine di valutare il mantenimento del rispetto dei criteri e delle condizioni di assimilazione delle acque reflue industriali ad acque reflue domestiche. Qualora non fossero rispettati i limiti di assimilabilità /certificati analitici e quantità scaricate) potrà essere rivista la classificazione dello scarico.

- al paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI, la tabella 1 sia così sostituita:

Scarichi idrici

I parametri analitici da ricercare nello scarico S6 sono indicati in tabella 1.

Tabella 1 – Scarichi idrici

Punto di campionamento	Parametri	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Scarico S6	Portata	mc/g	Giornaliera	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale e ad Hera quale gestore del Servizio idrico.</u> Conservazione dei certificati di analisi
	pH	Unità di pH	Annuale	
	Temperatura	°C		
	Colore	Percettibile/ non percettibile con diluizione 1 : 40		
	Materiali grossolani	Assenti/ presenti		
	Solidi sospesi Totali	mg/L		
	BOD5	mg/L		
	COD	mg/L		
	Rapporto COD/BOD5	-		
	Fosforo Totale (come P)	mg/L		
	Azoto Ammoniacale (come NH4)	mg/L		
	Azoto Nitroso (come N)	mg/L		
	Azoto Nitrico	mg/L		
	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L		
Tensioattivi	mg/L			

- al paragrafo D.3.12 CONTROLLO DELL'IMPIANTO DA PARTE DI ARPAE la Tabella 17 - Attività di Arpae sia così sostituita:

Componente o aspetto ambientale interessato	Frequenza	Tipo di intervento
Visita di controllo in esercizio	Secondo DGR 2124/18 o indicazioni Regione Emilia-Romagna	Generale
Scarichi idrici	Annuale	Verifica degli autocontrolli
Emissioni in atmosfera	Secondo DGR 2124/18 o indicazioni Regione Emilia-Romagna	Eventuale campionamento di punti di emissione in atmosfera
		Verifica degli autocontrolli
Rifiuti		Verifica degli autocontrolli e verifica gestione aree di stoccaggio
Emissioni sonore	ogni 5 anni	Valutazione della relazione di impatto acustico

Prelievi idrici	Secondo DGR 2124/18 o indicazioni Regione Emilia-Romagna	Verifica degli autocontrolli
Combustibile		Verifica degli autocontrolli
Energia		Verifica degli autocontrolli
Prodotti finiti		Verifica degli autocontrolli
Indicatori di prestazione		Verifica dei dati prodotti

4. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'Azienda Colorlac s.r.l. con l'AIA concessa da Arpae con DET-AMB-2023-3980 del 04/08/2023 per l'esercizio dell'installazione in oggetto.
5. Che, **contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana
 Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali
Paola Cavazzi
*(lettera firmata digitalmente)*¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.